Al presidente del consiglio regionale
Lorenzo Sospiri

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri

Oggetto: Gestione della sicurezza sul lavoro nella ASL 02

PREMESSO CHE

- Con nota RA/0331223/21/DPF012 **del 5 Agosto 2021** il Dipartimento Sanità sollecitava la richiesta per la predisposizione di un piano di rientro per uno squilibrio economico e finanziario non meglio precisato nella stessa nota ma che organi di stampa individuano nella misura di **58 milioni di euro**. (fonte: https://www.ilcentro.it/chieti/asl-debiti-per-58-milioni-di-euro-arriva-la-diffida-della-regione-1.2693902)

- Con delibera 901 del **7 Agosto 2021** la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti ha stabilito di aderire alla convenzione CONSIP per la "Gestione Integrata della Sicurezza per le pubbliche amministrazioni" esternalizzando per un triennio la propria gestione della sicurezza sul lavoro alle aziende in RTI Com Metodi SpA e Deloitte Consulting Srl, per l'importo di euro 2.573.849,60 IVA inclusa di cui euro 1.815.787,36 in attività regolamentate a canone annuale ovvero la realizzazione e mantenimento di un sistema gestionale per la sicurezza sul lavoro, essenzialmente una attività di consulenza unita alla redazione di un nuovo Documento di Valutazione dei Rischi, e la restante parte pari a euro 758.062,24 in attività extra-canone ovvero formazione ed addestramento, esami strumentali e visite mediche.

- Dalla lettura della delibera sopra citata e dalla tabella indicata a pagina 7 si evince che pur esternalizzando il servizio, le funzioni aziendali ed il personale aziendale dedicato restano gli stessi, con la sola eccezione dei medici competenti.

- Valutando attentamente il Piano dettagliato delle Attività, allegato alla delibera sopracitata, si evince che di fatto, la ASL 02 acquisterebbe la "Valutazione dei Rischi", la "individuazione delle misure di prevenzione", "l'elaborazione dei piani di emergenza", i "monitoraggi ambientali a supporto della valutazione dei luoghi di lavoro", confermando che dalla precedente interpellanza n.33 del 18/07/2019 poco nulla sembra essere stato effettuato in obbligo agli adempimenti di cui al D.Lgs.81/08 in tema di **valutazione dei rischi per mansione specifica dei lavoratori** ed assimilati della ASL 02, e a tutela della salute e del benessere degli stessi e che si continua a spendere denaro pubblico in aggiunta a quanto sinora speso dando incarichi a società esterne per diverse centinaia di migliaia di euro.

- **Dal 24 febbraio 2021** risulta attivo un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di **3 dirigenti medici** della disciplina di **Medicina del lavoro** e sicurezza negli ambienti di lavoro, come da delibera n. 1655 del 3 Novembre 2020, gestito attraverso una procedura aggregata regionale sulla base di un bando pubblicato dall'Azienda sanitaria locale di Teramo in qualità di capofila, dove in base alla delibera 1082 del 16 Giugno 2021, risultano ammessi, per la parte di concorso relativa alla ASL 02 ben 16 candidati.

OSSERVATO CHE

- Gli obiettivi di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ed in particolare quelli della sorveglianza sanitaria comprendono, dovrebbero comprendere:
  a) la protezione della salute e del benessere dei lavoratori;
  b) la prevenzione delle malattie professionali;
  c) l'identificazione di condizioni dello stato di salute che, anche se non conseguenti all'esposizione, potrebbero rappresentare condizioni di particolare suscettibilità e, quindi, essere aggravate da specifiche condizioni lavorative;
  d) l'identificazione precoce di alterazioni nello stato di salute di lavoratori esposti a rischio;

- il SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) è un componente fondamentale di un sistema organizzativo più complesso, che se correttamente ed efficacemente attuato può essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, andando a costituire una sorta di "polizza assicurativa" non solo per la azienda stessa, ma anche per gli amministratori e i dirigenti apicali della stessa che nella malaugurata ipotesi in cui dovessero essere coinvolti in procedimenti penali avranno maggiori possibilità, di dimostrare la propria innocenza. Sembra probabile che sia questo, insieme ad un nuovo DVR che porti ad una drastica riduzione delle prescrizioni il reale obiettivo dell'investimento, piuttosto che la tutela della salute dei lavoratori.

- Il D.Lgs. 81/08 all'articolo 18 comma 1 lettera g, prevede di: "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dalla programmazione di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico", il che sottintende, nel caso in questione:
  a) l'esistenza di un programma di sorveglianza sanitaria
  b) il censimento delle mansioni e dei profili di rischio per la specifica mansione
  c) il censimento dei lavoratori assegnati alle specifiche mansioni, e quindi ad un profilo di rischio

- Il D.Lgs 81/08, all'articolo 41 comma 2, prevede che i lavoratori addetti a specifiche mansioni siano sottoposti ad un protocollo di sorveglianza sanitaria che comprende una visita medica preventiva intesa ad accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato, ed in seguito ad una serie di visite periodiche per controllare lo stato di salute e che si concludono con un giudizio che conferma l'idoneità alla mansione o dichiara l'inidoneità alla mansione o indica l'idoneità con prescrizioni

- Ai sensi dell'art. 42 del TUSL Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

- Il significato fondamentale ed esclusivo della idoneità è che il lavoratore può essere adibito alla mansione specifica senza prevedibile pericolo per la sua salute e sicurezza, mentre il significato di idoneità parziale e temporanea con prescrizioni vuol dire che se non vengono rispettate le prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità vi è prevedibile pericolo per la salute del lavoratore.

CONSIDERATO CHE

- **In data 10/07/2019 con una specifica richiesta di accesso agli atti, alla quale non si è mai ricevuta risposta**, si richiedeva alla direzione generale della citata ASL, nell'esercizio del diritto ispettivo relativo al mandato consiliare:
  a) l'elenco dei lavoratori soggetti all'obbligo della sorveglianza sanitaria

b) le schede di rischio per le mansioni specifiche dei suddetti dipendenti.

- Nella nota prot. 66988U21 del 9 Settembre 2021 viene richiesto, con carattere di urgenza e nel termine di 15 giorni, a tutto il personale dipendente adducendo fantomatici "adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale" di fornire informazioni sensibili quali la certificazione di "uno stato di handicap, invalidità o disabilità accertato, riconosciuto e certificato da enti preposti" o "danni fisici o disabilità già oggetto di domanda di causa di servizio", **dati che ovviamente dovrebbero già essere in possesso e nel pieno controllo della azienda**.

- Il servizio di "medico competente" attualmente dispone di due medici destinati ad andare in quiescenza nel corso dei prossimi 12 mesi più altri due a tempo determinato il cui contratto scade il 31 ottobre 2021. Forse per questo motivo, non è più compreso nella pianificazione dei reparti desumibile dalla bozza di rete ospedaliera

- I dati richiesti nella nota 66988U21 rientrano palesemente nella definizione di dati "**soggetti a trattamento speciale**" che richiedono un consenso esplicito e finalizzato allo specifico trattamento, in quanto trattasi di: "dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute". Più in particolare, il Considerando 35 GDPR prevede che "Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono […] qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato".
  Pertanto se acquisiti circoscrivendone l'utilizzo per "adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale" non possono essere trattati per altri fini senza una nuova ed esplicita autorizzazione.

Tanto premesso, osservato e considerato:

INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, Assessore Nicoletta Verì per chiedere:

1. Se ritengono opportuno, in presenza di un disavanzo stimato in 58 milioni di euro, avallare la spesa di oltre 2.5 milioni di euro per esternalizzare un servizio che rientra tra i compiti strutturali di una ASL, che palesemente può essere svolto internamente ad una frazione del costo dell'appalto semplicemente assumendo e/o stabilizzando il personale necessario, tanto più in presenza di una procedura concorsuale attiva?

2. Con la esternalizzazione del servizio di "medico competente", per tre anni ed a costi esorbitanti, che fine farà il patrimonio di professionalità, conoscenze, competenze, e informazioni accumulate in questi anni? Siamo sicuri che il fine ultimo sia la tutela della salute del personale che è la principale risorsa dell'azienda?

3. Come richiesto nella interpellanza 33/2019, ma mai compiutamente chiarito dato che venne risposto che erano in uso "*schede di rischio per mansione generica e non individuale*", la ASL 02, è in possesso a

tutt'oggi, di una valutazione effettuata per mansione specifica comprensiva della individuazione di tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali poste in essere per "ciascuna mansione specifica" e a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza delle cure, così come disposto dalla normativa vigente?

4. Quale documentazione di merito in tema di valutazione del rischio per mansione specifica e quali livelli di esposizione professionale individuale per ciascun lavoratore relativi ai singoli rischi la ASL 02 consegna all'Istituto Assicuratore INAIL in caso di indagini assicurative di merito per accertare le responsabilità in caso di infortuni o di malattie professionali a tutela della salute dei lavoratori e del danno erariale?

5. Stante la scelta di esternalizzare il servizio relativa alla delibera ASL02 numero 901 del 2021, cosa ne sarà del concorso tuttora in fase di svolgimento? Si ritiene che i costi sostenuti per la partecipazione alla procedura, ora in contrasto con la delibera 901/2021, possano costituire una forma di danno erariale?

6. Visto che la legge 81/2008 è operativa ormai da diversi anni, se la ASL02 non ha certezza dei dati in suo possesso sulla salute dei proprio dipendenti, in base a quali criteri sono state effettuate le valutazioni del rischio e delle eventuali prescrizioni relative alle mansioni svolte dal proprio personale?

7. Perché vengono richiesti ai lavoratori documenti di cui la ASL dovrebbe essere evidentemente in possesso, che semmai dovrebbe richiedere ad INPS ed INAIL, e per quali ragioni non è mai stata data risposta ad un accesso agli atti nell'esercizio di un legittimo diritto ispettivo di un consigliere regionale, che riguardava parte di quegli stessi documenti?

8. Tenuto conto che da quasi 20 anni le assunzioni sono bloccate e l'età media del personale è di circa 56 anni, e che la più prevedibile conseguenza di questo processo di esternalizzazione è l'azzeramento e la rimodulazione delle prescrizioni attualmente in essere, come si pensa di gestire l'enorme contenzioso che si verrà a generare?

9. Dal momento in cui dei dati sensibili vengono richiesti ai fini di "adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale", e l'eventuale consenso fornito è valido solo in quel contesto e per quel tipo di utilizzo, è stato considerato l'impatto di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'Articolo 83, paragrafi 4 e 5 del GDPR, qualora venisse dimostrato che i dati sono trattati per scopi differenti ed in assenza di un esplicito consenso?

L'Aquila 19/09/2021

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO
Francesco Taglieri